



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Approvato con deliberazione consiliare n.107 del 14/12/2009

Art. 1 -Finalità-

- ◆ Il Comune di San Dona' di Piave riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica sportiva e alle attività motorie, promuove la realizzazione di attività fisico-motoria e/o sportiva attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni sportive, società sportive ed Enti di promozione sportiva.
- ◆ I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani.
- ◆ Attraverso la concessione dei contributi, pertanto il Comune interviene a sostegno di associazioni e società sportive, operanti e con sede nella Città di San Donà di Piave e iscritte all'Albo dell'associazionismo Comunale che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motoria e/o sportiva perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro. A tale scopo il Comune in particolare modo finalizza l'erogazione di contributi in due direzioni:
 - 1) a favore di Società e Associazioni sportive senza fine di lucro, con sede a San Donà di Piave, regolarmente costituite ed effettivamente operanti sul territorio comunale, per promuovere la pratica e la diffusione di attività sportiva.
 - 2) a favore di Società e Associazioni ed Enti di promozione sportiva senza fine di lucro, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti, con la concessione di contributi straordinari per:
 - a) l'organizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale o almeno sovregionale.
 - b) Spese straordinarie di gestione impianti sportivi e acquisto attrezzatura.

Art. 2 -Oggetto-

Il presente regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione Comunale ai fini della concessione di contributi **economici** a Società e Organismi che svolgono, nel territorio comunale, attività sportive che non abbiano fini di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione.

Inoltre, il presente atto sostituisce integralmente ogni altra e simile regolamentazione dell'Ente Comune in materia di Sport.

Art. 3 – Azioni prioritarie- beneficiari-

Azioni prioritarie: in considerazione della volontà, da parte dell'amministrazione Comunale, di concentrare la propria azione verso lo sviluppo dell'attività giovanile e dei soggetti disabili.

L'Amministrazione Comunale, in armonia con i principi fissati nello Statuto dell'Ente, si propone di sostenere **anche attraverso i contributi economici**, le Società e gli Organismi sportivi, legalmente costituiti, affiliati alle Federazioni e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., aventi sede nel Comune di San Dona' di Piave.

Verranno ritenute ammissibili a contribuzione le richieste delle Associazioni, Società Sportive o Organismi sportivi che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 3.1 partecipazione a campionati ufficiali a livello giovanile (11/18 anni) delle Federazioni Sportive nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva Nazionali riconosciuti dal CONI;
- 3.2 iscrizione all'Albo dell'Associazionismo comunale da almeno un (1) anno salvo comprovate e documentate condizioni valutabili di volta in volta dalla Giunta Comunale;
- 3.3 assenza di richiami da parte dell'Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle attrezzature nell'anno precedente;
- 3.4 assenza di procedimenti in corso per ritardato pagamento nell'uso degli impianti sportivi,

3.5 assenza di provvedimenti di natura giudiziaria o fiscale riferiti agli ultimi due anni;
Possono inoltre accedere ai benefici comunali le Società ed Organismi sportivi, senza fini di lucro e dilettantistiche, che svolgono attività di promozione sportiva o di animazione del tempo libero finalizzata alla realizzazione in forma collettiva di attività di promozione dello sport.

Verranno automaticamente esclusi dalla selezione coloro che, dopo opportune verifiche, risulteranno aver presentato e sottoscritto dichiarazioni mendaci.

Art. 4 –Criteri generali per la concessione dei contributi (art.1 punto 1)-

Lo stanziamento annuale di bilancio sarà utilizzato per l'erogazione dei contributi, assicurando l'uniformità di trattamento dei soggetti richiedenti, quantificando gli stessi secondo i parametri fissi ottenibili in base ad elementi che, avendo obiettiva rilevanza, consentono la predisposizione di un equo piano di riparto.

Il contributo può essere concesso per la complessiva attività del richiedente riferita all'anno sportivo precedente all'istanza.

Pertanto chi chiede il contributo per l'attività complessiva, non può richiederlo per iniziative frazionate già in essa ricomprese, né possono essere richiesti separatamente più contributi a Settori comunali diversi per la stessa iniziativa: di tale circostanze fornirà apposita dichiarazione.

Art. 5 –Modalità di accesso-

Le istanze per la concessione di contributi devono essere presentate entro e non oltre il **31 Luglio** di ogni anno, pena l'esclusione, e devono riferirsi all'anno sportivo appena concluso così come evidenziato all'art. 4 del presente atto. L'Ufficio Sport, competente in materia, darà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta contenente, tra l'altro, l'indicazione della/e persona/e responsabile/i dell'istruttoria e del procedimento.

Le istanze devono pervenire all'Ufficio Sport Comunale ed avere come oggetto:

“Richiesta contributo economico anno sportivo .../...”

Le istanze dovranno contenere le seguenti indicazioni ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- 1) Denominazione della Società e/o Organismo sportivo;
- 2) Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
- 3) Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono;
- 4) Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o Organismo;
- 5) Numero complessivo degli iscritti o tesserati e numero complessivo degli istruttori (eventuali elenchi nominativi);
- 6) Atto costitutivo e Statuto, regolarmente registrato a norma di legge, con l'indicazione dell'iscrizione all'Albo dell'Associazionismo Comunale;
- 7) Dettagliata relazione tecnico - sportiva che illustri l'attività svolta, la partecipazione a campionati ed i relativi risultati sportivi conseguiti, la localizzazione degli impianti sportivi utilizzati e le sedi delle eventuali gare ufficiali disputate;
- 8) Ultimo Bilancio consuntivo presentato riferito all'anno solare, sottoscritto dal Legale rappresentante; alla voce “entrate” dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dal CONI, da altri Enti pubblici e privati, e ogni altra entrata a qualsiasi titolo (sponsorizzazioni,...). I contributi economici non potranno essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo risultante dal Bilancio presentato. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la congruità degli investimenti, delle spese e delle voci indicate in Bilancio;
- 9) Il codice fiscale e/o partita IVA, nonché la specificazione del trattamento fiscale del soggetto beneficiario del contributo ai fini delle eventuali ritenute di legge e dell'intestazione del mandato di pagamento;

10) Ogni altro documento che l'Ufficio comunale competente, nel rispetto delle norme, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Art. 6 –Parametri e indici per l'assegnazione dei contributi

1) Le attività sportive vengono distinte in:

- a) Promozionale fino ai 14 anni
- b) Agonistica giovanile fino ai 18 anni
- c) Agonistica assoluta superiore ai 18 anni
- d) Amatoriale – ricreativa - motoria e/o mantenimento

2) In riferimento alle attività, si attribuiscono i seguenti valori:

- a) Promozionale fino ai 14 anni

Giovani dai 4 ai 14 anni di età – Società/Organismi che operano per lo sviluppo psicomotorio, psichico, sportivo, fisico, con particolare attenzione alla funzione aggregativa sociale

VALORE 30 punti

- b) agonistica giovanile fino ai 18 anni

Giovani dai 15 ai 18 anni di età –Continuazione allo sviluppo del minore con l'indirizzo al definitivo sviluppo sportivo, tenendo comunque in considerazione la funzione aggregativa sociale,

VALORE 35 punti

- c) agonistica assoluta superiore ai 18 anni

sportivi dai 19 ai 30 anni di età - il soggetto rimanendo nell'ambito sportivo è di esempio per i più giovani in quanto svolge un'importante funzione di educazione e di aggregazione sociale

VALORE 25 punti

- d) amatoriale- ricreativa- motoria e/o mantenimento

esclusivamente tesserati – Il soggetto mantiene attiva la propria personalità psicofisica ed è particolarmente rilevante l'esempio di aggregazione sociale

VALORE 10 punti

3) In riferimento al numero iscritti, si attribuiscono i seguenti valori:

Tipo attività	Iscritti a n. a n.	valore	Iscritti a n. a n.	valore	Iscritti a n. a n.	valore	Iscritti a n. a n.	valore
promozionale	30 50	20	51 80	30	81 100	35	Oltre 100	50

agonistica	10 15	12	16 30	23	31 40	28	Oltre 40	37
Agonistica assoluta	10 15	12	16 25	23	26 35	28	Oltre 35	37
Amatoriale/ ricreativa/ otoria	15 20	10	21 35	15	36 50	20	Oltre 50	25

Per ogni atleta disabile sarà attribuito un valore aggiuntivo di punti 2 nelle categorie promozionali, agonistica e agonistica assoluta.

4) In riferimento ai risultati conseguiti, si attribuiscono i seguenti valori:

Tipo di attività	Classifica livello Provinciale	Valore	Classifica Livello Regionale	Valore	Classifica Livello Nazionale	Valore
Promozionale e agonistica giovanile	Da 1° a 3° Posto	10	Da 1° a 3° posto	15	Da 1° a 3° posto	35
	Da 4° a 6° posto	5	Da 4° a 6° posto	10	Da 4° a 6° posto	25
Agonistica assoluta	Da 1° a 3° Posto	10	Da 1° a 3° Posto	15	Da 1° a 3° Posto	35
	Da 4° a 6° posto	5	Da 4° a 6° posto	10	Da 4° a 6° posto	25
Amatoriale agonistica	Da 1° a 3° Posto	10	Da 1° a 3° Posto	15	Da 1° a 3° Posto	35
	Da 4° a 6° posto	5	Da 4° a 6° posto	10	Da 4° a 6° posto	25

5) dai valori assegnati per ogni singola voce, così come definito sopra, ogni Società/Organismo richiedente ottiene un punteggio finale;

la procedura successiva per l'assegnazione del contributo, tiene inoltre in considerazione le seguenti variabili:

- totale punteggio derivato dalla somma dei valori ottenuti da ogni singolo richiedente;
- Budget finanziario, al codice di pertinenza, previsto nel bilancio Comunale dell'anno solare di riferimento;

6) per la definitiva assegnazione dell'importo da erogare a ciascun richiedente ammesso, si procede secondo l'applicazione della seguente formula (**il calcolo deve prevedere almeno 5 decimali**):

BUDGET FINANZIARIO

X SINGOLO PUNTEGGIO

TOTALE PUNTEGGIO (somma di tutti i richiedenti)

- 7) Ai fini della determinazione del contributo da erogare, va tenuto conto della situazione di bilancio del richiedente in quanto il contributo non potrà mai eccedere l'eventuale saldo negativo di bilancio.

L'ufficio Sport, nel determinare gli importi da erogare, potrà avvalersi della discrezionalità di arrotondare all'Euro (in difetto e/o in eccesso) l'importo concesso ai fini di rispettare la disponibilità prevista dal bilancio comunale.

Art. 6 –Erogazione contributi-

Previa accettazione da parte delle Società/Organismi richiedenti, l'erogazione del contributo stanziato avverrà entro e non oltre **il mese di Settembre di ogni anno.**

I contributi, che comportano impegno di spesa, sono concessi con determinazione del Dirigente del Settore competente.

Art. 7 –Criteri generali per la concessione dei contributi- (art.1 punto 2)-

- Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una –tantum a sostegno di specifiche iniziative dei soggetti cui al precedente art. 3.
- La richiesta di assegnazione del contributo straordinario, da presentarsi prima dello svolgimento della iniziativa, deve essere corredata:
 - 1) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata che evidenzii gli scopi che il soggetto intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
 - 2) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
- L'assegnazione del contributo e la sua entità viene determinata tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative programmate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo previsto, nonché delle risorse disponibili nel bilancio comunale.
- Il soggetto assegnatario di contributo straordinario è vincolato ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- Il Comune rimane sempre estraneo a qualsiasi tipo di rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari di contributi e soggetti terzi, per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi necessari all'iniziativa e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento degli eventi ai quali ha accordato contributi.
- I contributi finanziari sono erogati di norma dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione (richiesta dal competente Ufficio) relativa all'attività svolta, ai costi effettivamente sostenuti ed ai risultati raggiunti. In casi particolari e per motivi strettamente organizzativi, può essere ammessa, su richiesta motivata del soggetto interessato, un'anticipazione, ad evento iniziato, in misura non superiore al 60% del contributo concesso.

- Il contributo non potrà mai essere superiore al 60% dei costi presunti e l'erogazione da contenersi nella percentuale prefissata, sarà effettuata sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

I contributi straordinari a sostegno delle spese straordinarie di gestione impianti sportivi e acquisto attrezzatura deve essere corredata da:

- 1) una dettagliata relazione delle spese sostenute o che si intendono sostenere, con i relativi preventivi di spesa;
- 2) copia dei documenti contabili giustificativi delle spese da consegnare all'ufficio competente prima dell'atto di liquidazione.

Art. 8 –Accesso ai documenti-

Le Associazioni, Società e Organismi richiedenti potranno prendere visione degli atti relativi alla procedura di assegnazione annuale dei contributi ai sensi della Legge n. 241/90, fatte salve le disposizioni in materia di privacy.